



Divisione Attività Istituzionali e del Personale
Settore Affari Generali
U.O. Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato

AT

Decreto Rettorale
Rep. n. 154/2010
Prot. n. 9584 del 19.04.2010
Tit. III cl. 4

OGGETTO: Emanazione del Regolamento di Ateneo sulle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria e la Formazione Medico Specialistica

IL RETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE, come modificato dall’art. 1, comma 300 della Legge 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006), che disciplina nel Titolo VI la formazione dei medici specialisti;

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTO il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 “Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria” e successive integrazioni e modificazioni, che adegua gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti all’area medica, chirurgica e dei servizi al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato D.M. n. 270/2004, e individua il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

VISTO il successivo D.M. 17 febbraio 2006, concernente “Approvazione della scuola di specializzazione di Medicina d’Emergenza-Urgenza e successive modificazioni”;

VISTO il D.M. 29 marzo 2006, “Standard e requisiti minimi delle scuole di specializzazione” concernente l’individuazione delle risorse assistenziali e socio assistenziali (pertinenti allo svolgimento delle attività professionalizzanti) che la rete formativa di ciascuna Scuola deve necessariamente possedere per ricevere l’accreditamento dell’Osservatorio Nazionale per la Formazione Specialistica;

VISTO il D.M. 22 gennaio 2008, “Standard e requisiti minimi delle scuole di specializzazione di Medicina d’Emergenza-Urgenza e successive modificazioni”;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. rep. 215 del 15/05/2008 così come modificato e integrato dal D.R. rep. 175 del 6/4/2009, concernente l’istituzione e l’attivazione delle nuove Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria derivanti dal riassetto degli ordinamenti didattici previgenti;

CONSIDERATA l’esigenza di predisporre e adottare un Regolamento di Ateneo in materia di riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, conclusasi la fase transitoria di razionalizzazione avviata lo scorso anno accademico dal MIUR e completata con l’avvio del nuovo anno 2009/2010;

VISTA la bozza di Regolamento elaborata e licenziata dal gruppo di lavoro designato dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia con l’apporto tecnico-amministrativo dell’Ufficio Scuole di Specializzazione;

VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute del 16 febbraio 2010 con la quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione del Regolamento nel testo allegato alla presente delibera;

VISTA la delibera dell'8 marzo 2010 con la quale il Senato Accademico ha espresso la propria approvazione in merito all'adozione del nuovo Regolamento di Ateneo sulle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria e la Formazione Medico Specialistica;

VISTA la delibera del 26 marzo 2010 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato, per quanto di propria competenza, il testo proposto per il nuovo Regolamento di Ateneo in materia;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale di cui al D.R. n. 319 del 22/07/2008;

DECRETA

1. è emanato, nel testo di seguito allegato, il Regolamento di Ateneo sulle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria e sulla Formazione Medico Specialistica;
2. il Regolamento entrerà in vigore a decorrere dal giorno di pubblicazione del provvedimento di emanazione all'albo ufficiale dell'Ateneo;
3. è disposta la pubblicazione del Regolamento emanato ai sensi del punto 1 sia sul sito web della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute, che sul sito web di Ateneo, presso la Sezione "Normativa".

IL RETTORE

F.to Prof. Paolo GARBARINO

REGOLAMENTO di ATENEO sulle SCUOLE di SPECIALIZZAZIONE di AREA SANITARIA FORMAZIONE MEDICO SPECIALISTICA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di Applicazione

Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative e organizzative alla base della formazione medica specialistica ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 e del riassetto degli ordinamenti didattici e dell'accreditamento delle reti formative operate dal D.M. 1° agosto 2005 e dal D.M. 29 marzo 2006 (ad esclusione degli indirizzi tecnici riservati ai non medici).

Le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria istituite e attivate presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale sono quelle i cui ordinamenti didattici risultano inseriti nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2 – Fonti Normative

Il funzionamento delle Scuole di Specializzazione e le procedure organizzative della formazione medica specialistica sono disciplinate dalle seguenti fonti normative:

- il D.L.vo n. 368 del 17/08/1999, pubblicato in G.U. n. 250 del 23/10/1999 di attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproci riconoscimenti dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.L.vo n. 517 dd. 21.12.1999 in materia di "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
- Il Protocollo di Intesa sulle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria stipulato triennialmente con la Regione Piemonte nella versione vigente (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012)
- il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";
- il D.M 1° agosto 2005 "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- il D.M. 6 marzo 2006, n. 172 "Regolamento concernente modalità per l'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione in medicina";
- il D.M. 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione" ;
- i DD. PP. CC. MM. Marzo e Luglio 2007 in materia di costo e di schema tipo del contratto di formazione specialistica;
- il Regolamento Didattico di Ateneo di cui al D.R. n. 215 del 15.05.2008, concernente l'offerta formativa e gli ordinamenti didattici emanati ai sensi del D.M. 270/2004, così come integrato con l'Allegato concernente i nuovi ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria

Art. 3 - Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

- a) "Scuola di Specializzazione": le Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria attivate ai sensi del D.L.vo 368 del 17/08/1999, i cui Ordinamenti sono conformi a quanto previsto dal D.M. 1 agosto 2005 e la cui rete formativa è definita in ottemperanza agli standard e requisiti minimi previsti dal D.M. 29 marzo 2006;
- b) "Formazione specialistica": il complesso delle attività didattiche formali e assistenziali, funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole;
- c) "Contratto di Formazione Specialistica": lo schema tipo di cui al D.P.C.M. 6 luglio 2007;
- d) "Specializzando": il Medico in Formazione Specialistica iscritto a Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria dell'Università;

- e) "Sede di formazione": l'unità operativa alla quale il medico in formazione è assegnato dal Consiglio della Scuola ad inizio anno accademico e nel corso del medesimo in sede di predisposizione del singolo Programma individuale di formazione;
- f) "Ordinamento Didattico": il documento che definisce gli obiettivi e le modalità generali formative della Scuola;
- g) "Piano di studi"/"Programma generale di formazione": l'insieme delle attività di didattica formale e professionalizzante previste per il conseguimento del titolo di specialista, qualitativamente e quantitativamente conforme all'ordinamento didattico di ciascuna scuola.
- h) "Programma individuale di Formazione": il documento che definisce gli obiettivi e le modalità formative (addestramento professionalizzante) specifiche per ogni singolo specializzando;
- i) "Piano degli insegnamenti": l'individuazione delle risorse docenti suddiviso per ciascun anno di corso nel rispetto delle percentuali e delle prescrizioni stabilite dal D.M. 29.03.2006 e, in particolare, alla Tabella "Docenti e Tutor" dell'Allegato 2,
- j) "Rete formativa": l'insieme delle strutture Universitarie e Sanitarie-Assistenziali, sia di sede che collegate o complementari, che hanno ricevuto l'accreditamento necessario a ospitare la formazione medico specialistica secondo quanto previsto dal D.M. 29 marzo 2006;

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO DELLE SCUOLE E CORPO DOCENTE

Art. 1 - Organi della Scuola

Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.

Art. 2 - Direzione della Scuola

La Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola.

Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.

Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo o fuori ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola che fanno parte del Consiglio della Scuola, dura in carica tre anni e può essere rieletto per più mandati. Il corpo elettorale è composto da tutte le componenti di diritto ed elettive del Consiglio della Scuola.

Il Direttore ha la responsabilità della Scuola, convoca il Consiglio e lo presiede, svolge tutte le funzioni di programmazione, gestione e coordinamento demandategli dal presente Regolamento e dalle normative vigenti in materia.

Il Direttore può nominare, con proprio atto sentito il Consiglio della Scuola, un Direttore Vicario che lo sostituisca in caso di impossibilità o impedimento temporaneo nello svolgimento delle proprie funzioni.

Il Direttore Vicario potrà essere nominato tra i professori di ruolo o fuori ruolo appartenenti al settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola, ovvero ai settori scientifico disciplinari obbligatori e irrinunciabili della Scuola, di cui al D.M. 29 marzo 2006.

Art. 3 - Consiglio della Scuola

Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti compresi eventuali docenti a contratti e da una rappresentanza di 3 specializzandi individuati secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

Il Consiglio della Scuola ha competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività didattico-formative della Scuola.

Approva annualmente un calendario di riunioni, distribuite nel corso dell'anno accademico in modo da soddisfare le esigenze di programmazione delle attività e delle competenze ad esso spettanti.

In particolare ed esemplificativamente, spetta al Consiglio di ciascuna Scuola:

- proporre eventuali modifiche all'ordinamento didattico della Scuola,
- individuare le strutture sanitarie, pubbliche e/o private, regionali e/o extraregionali, da inserire nella rete formativa della Scuola, verificata la congruità agli standard e ai requisiti minimi individuati dalla normativa al fine di ottenere l'accreditamento,
- deliberare il piano di studi (piano generale di formazione) per tutta la durata della Scuola e approvare i programmi individuali di formazione all'inizio di ogni anno formativo,
- proporre, annualmente, al Consiglio di Facoltà la distribuzione degli incarichi di insegnamento, predisponendo il piano degli insegnamenti, nel rispetto delle percentuali previste dalla normativa per la suddivisione tra docenti universitari, personale dirigente del SSN in servizio in strutture della rete e professori a contratto,
- individuare i tutor a cui assegnare gli specializzandi e stabilire la sede formativa di ciascuno e l'eventuale criterio di rotazione tra le altre strutture della rete formativa,
- esprimere al Direttore della Scuola il proprio parere in materia di trasferimenti,
- deliberare la valutazione dei medici in formazione specialistica ai fini dell'ammissione alla prova finale annuale,
- autorizzare l'eventuale periodo di formazione specialistica all'estero, approvando la struttura sanitaria di soggiorno, individuando un tutor idoneo e predisponendo il *learning agreement* (progetto formativo da svolgere ai fini del riconoscimento di un certo numero di CFU da accreditare nella carriera dello studente)
- approvare l'attivazione di eventuali posti aggiuntivi ai contratti di formazione a finanziamento ministeriale, nei limiti del numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, previsto dall'ordinamento didattico,
- individuare gli esami utili ai fini della valutazione dei titoli nell'ambito del concorso annuale di accesso al primo anno delle scuole di specializzazione,
- deliberare il Regolamento didattico della Scuola da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Facoltà

Il Consiglio della Scuola può istituire Commissioni per facilitare i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative e di tutorato.

Art. 4 - Corpo docente

Il corpo docente delle Scuole di specializzazione è costituito da Professori di ruolo o fuori ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari e, nella misura massima del 30% del totale del corpo docente, da personale dipendente dal SSN o da altri Enti Convenzionati, operante in strutture universitarie e non universitarie appartenenti alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio della Scuola.

Il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo o fuori ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno un Professore di ruolo o fuori ruolo afferente ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola.

I docenti partecipano alle attività formative e culturali della Scuola, esplicano attività docente e formativa, svolgono attività valutativa sia formale che sul campo e continuativa. Essi si attengono in modo vincolante alle deliberazioni del Consiglio della Scuola. Svolgono attività didattica programmata sotto forma di lezioni frontali, seminari, brevi corsi monografici, discussione di casi clinici, seminari interdisciplinari, ecc.; contribuiscono, nell'ambito del Consiglio della Scuola, all'elaborazione del piano didattico; partecipano alle Commissioni esaminatrici.

TITOLO III – AMMISSIONE E REGIME DELLO STATUS DI MEDICO SPECIALIZZANDO

Art. 1 - Ammissione

L'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno delle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria.

Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilito di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole.

L'Università può integrare, previa apposita autorizzazione ministeriale, il numero dei contratti finanziati con fondi ministeriali attraverso finanziamenti sufficienti alla corresponsione degli importi previsti per i contratti di formazione specialistica per l'intera durata del corso, da iscriverne a bilancio, provenienti da convenzioni con Enti pubblici, associazioni, fondazioni o persone giuridiche private, nell'ambito del numero complessivo degli iscrivibili previsti nel regolamento didattico delle singole Scuole di Specializzazione, così come accertato annualmente dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca mediante apposita Banca dati.

L'ammissione dei vincitori in base alla relativa graduatoria di merito, per le diverse tipologie di posti avviene nel rispetto del seguente ordine:

- a) posti ordinari con finanziamento ministeriale;
- b) posti aggiuntivi a finanziamento esterno in forza di apposita convenzione regolarmente formalizzata prima dell'emanazione del provvedimento di integrazione del bando di concorso.

L'ammissione alla scuola di specializzazione è comunque subordinata al regolare superamento della prova concorsuale.

Art. 2 - Posti riservati al personale medico di ruolo del S.S.N.

Il personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa è ammesso alla scuola secondo quanto stabilito dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 368/1999 e dal bando annuale di ammissione alle Scuole di specializzazione dell'area sanitaria.

Chi aspira a un posto riservato al personale di ruolo in strutture sanitarie del SSN o con esso convenzionate deve produrre, all'atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso, idonea documentazione formale della Direzione Sanitaria dalla quale risulti:

- a) che il medico è dipendente di ruolo a tempo indeterminato del SSN o di struttura privata convenzionata;
- b) che il conseguimento della specializzazione prescelta è interesse preminente dell'amministrazione Sanitaria,
- c) che vi è la disponibilità a permettere al dipendente di frequentare, per tutta la durata del corso di specializzazione, le strutture facenti parte della rete formativa della Scuola,
- d) che il medico è, pertanto, autorizzato ad adempiere all'obbligo di frequenza secondo quanto definito dal Consiglio della Scuola al fine di sviluppare, analogamente a tutti gli altri specializzandi, l'intero percorso formativo previsto dalle norme comunitarie relative alle singole specializzazioni.

Durante tutto il percorso formativo necessario al conseguimento del titolo di specialista, il suddetto medico è equiparato a qualsiasi altro specializzando iscritto alla Scuola di specializzazione per quanto concerne il regime previsto dalla normativa vigente in materia di sospensioni, recuperi di attività formativa e decadenza dallo status di specializzando (art. 37, comma 5, del D.Lgs. 368/1999).

Art. 3 – Tasse

Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono tenuti al pagamento di tasse e contributi secondo gli importi e le modalità previsti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 – Frequenza

L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno ed è comprensivo sia delle attività assistenziali che della didattica formale.

Il medico in formazione specialistica deve svolgere un programma settimanale articolato in funzione del proprio programma individuale di formazione, sulla base di quanto definito dal Direttore della Scuola di concerto con la Direzione Sanitaria dell'Azienda di afferenza.

Nello svolgimento di tutte le attività di tirocinio, il medico in formazione è tenuto a esibire un tesserino identificativo, analogamente al personale strutturato.

Art. 5 - Modalità di rilevazione delle presenze

Ai sensi degli accordi intercorrenti tra Università e Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità, la presenza del medico in formazione è accertata, di norma, mediante controlli di tipo automatico.

Al Medico in Formazione Specialistica viene assegnato un *badge* magnetico di rilevazione delle presenze, che è strettamente personale. La registrazione della presenza deve avvenire esclusivamente ad opera dell'interessato.

La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dalla Direzione della Scuola che garantisce la loro inerenza all'iter formativo del medico in formazione. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata per motivi personali di cui il medico in formazione può usufruire.

Il controllo in merito alla frequenza oraria giornaliera conforme alle prescrizioni didattiche e professionalizzanti del Consiglio di Scuola, è svolto dal Direttore della Scuola di Specializzazione o da un suo delegato. Il Direttore trasmette i tabulati riportanti le presenze mensili di ciascuno specializzando, scaricate dal programma di rilevazione, al competente Ufficio dell'amministrazione centrale per i necessari controlli in merito al rispetto formale dell'obbligo di frequenza.

Art. 6 - Assenze che determinano la sospensione e il recupero della formazione

e assenze per malattia e gravidanza di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi determinano la sospensione del periodo di formazione specialistica.

I periodi di sospensione formalizzati determinano il prolungamento della durata legale del Corso di un periodo pari alla durata della sospensione. L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma, se lo specializzando è iscritto all'ultimo anno, sarà possibile solo al termine del recupero dell'intero periodo di sospensione

Così come previsto dall'art. 40, comma 5, del D.L.vo. 368/99, durante il periodo di sospensione compete allo specializzando esclusivamente la parte fissa del trattamento economico annuo in ragione del numero di giorni di sospensione e in relazione all'anno di iscrizione.

Durante la formazione specialistica concernente il recupero del periodo di sospensione (formalizzato per le assenze superiori ai quaranta giorni consecutivi) compete allo specializzando l'intero trattamento economico previsto dal contratto, comprensivo della parte fissa e di quella variabile in ragione massima di dodici mesi oltre la durata normale del corso di studi.

In caso di assenza per malattia superiore ai quaranta giorni consecutivi che abbia determinato la sospensione formale dall'attività, il superamento dei dodici mesi di assenza è causa di risoluzione del contratto di formazione specialistica nonché di decadenza dallo status di specializzando (oltre che causa di sospensione del trattamento economico).

La dottoressa medico in formazione specialistica incinta è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza alla Direzione della Scuola e al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione che fossero necessarie a tutela della salute del nascituro (attraverso la modulistica in uso, predisposta dall'Ufficio, e la procedura standardizzata con Ufficio Prevenzione e protezione).

Art. 7 - Assenze giustificate per motivi personali

Il medico in formazione specialistica può assentarsi, per motivi personali, purché sia stato preventivamente autorizzato, salvo il caso di forza maggiore, fino a un massimo di trenta giorni lavorativi complessivi in ciascun anno di pertinenza del contratto di formazione specialistica. Tali assenze non determinano interruzione della formazione, né della parte variabile del trattamento economico, e non devono essere recuperate purché non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.

L'autorizzazione va richiesta alla Direzione della Scuola e dalla medesima concessa.

Art. 8 - Assenze ingiustificate

Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. E' da considerarsi prolungata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i dieci giorni annui.

Le assenze ingiustificate che non comportino la risoluzione del contratto, che non superino cioè i dieci giorni complessivi annui, vanno recuperate al termine dell'anno di corso e comunque prima del passaggio all'anno successivo o dell'ammissione all'esame finale secondo le modalità stabilite dal Consiglio della Scuola.

Art. 10 – Trasferimenti

I trasferimenti, sia in uscita che in entrata, sono possibili a seguito di domanda di trasferimento inoltrata alla direzione della Scuola e all'Ufficio amministrativo competente almeno due mesi prima della conclusione dell'anno accademico.

La motivazione che determina la richiesta di trasferimento deve essere seria e documentabile.

Il trasferimento in uscita, presso la Scuola di un'altra Università, viene concesso mediante emanazione del foglio di congedo condizionato dall'esistenza dell'autorizzazione della Direzione della Scuola e del doppio nulla osta, amministrativo e didattico, rilasciato dai competenti organi della nuova sede universitaria.

In merito al trasferimento in entrata, il nulla osta amministrativo è condizionato alla verifica dell'esistenza di posti disponibili all'anno di corso a cui lo specializzando chiede di iscriversi (nel rispetto del numero massimo di iscrivibili previsto dall'ordinamento didattico) ed è subordinato al parere vincolante del Direttore della Scuola

I trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all'anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

Al Consiglio della Scuola compete la valutazione dei percorsi formativi svolti presso la Scuola di provenienza, in funzione della corretta definizione dei Programmi Personali di Formazione necessari per il conseguimento del titolo coerentemente con i requisiti minimi richiesti in materia di attività professionalizzante e Crediti Formativi Universitari.

Art. 11 – Rinuncia

Il medico in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta diretta al competente Ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università e alla Direzione della Scuola, indicando la data di cessazione dell'attività.

Art. 12 - Idoneità fisica e sorveglianza sanitaria

Il medico in formazione specialistica, al momento dell'immatricolazione, deve richiedere al competente Ufficio della Medicina del Lavoro della struttura sanitaria sede della formazione la documentazione comprovante l'idoneità fisica alla mansione specifica della Scuola di Specializzazione. Tale certificato deve essere prodotto all'Ufficio amministrativo dell'Ateneo che conserva il fascicolo personale degli specializzandi non appena concluso il relativo procedimento da parte delle competenti autorità sanitarie e, comunque, entro tre mesi dalla data dell'immatricolazione. Al riguardo il medico in formazione è tenuto a effettuare gli stessi esami clinici previsti dalla legge per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale.

L'onere di tali accertamenti è a carico della Struttura Sanitaria sede della Scuola, così come previsto dal Protocollo d'Intesa regionale e dai relativi Disciplinari Attuativi.

Art. 13. Assicurazione

L'Azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione svolge la propria attività professionalizzante garantisce agli specializzandi la copertura per rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni e le malattie professionali derivanti dall'esercizio delle attività assistenziali previste annualmente dal programma di formazione individuale, con le medesime modalità previste per il personale dipendente.

Qualora detta attività sia svolta in struttura diversa da quella di sede (ossia collegata e/o complementare) purché convenzionata, tale sede provvede a rimborsare gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa.

TITOLO IV – FORMAZIONE

Art. 1 – Caratteristiche della Formazione

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.

In nessun caso l'attività del medico in Formazione Specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici.

Di norma la formazione viene svolta utilizzando prevalentemente le strutture di sede, ovvero le strutture di riferimento dell'Azienda Ospedaliero Universitaria.

Sono, altresì, possibili periodi di formazione presso strutture convenzionate con la Scuola di Specializzazione e facenti parte della rete formativa della stessa, previa accettazione dell'Amministrazione ospitante e su precisa indicazione del Consiglio della Scuola. La frequenza delle strutture collegate o complementari deve essere prevista dal Consiglio della Scuola ad inizio di ogni anno nell'ambito del Programma Individuale di Formazione del singolo medico in formazione specialistica; il Consiglio della Scuola, nel medesimo documento, deve altresì esplicitare le ragioni di opportunità e/o di necessità che stanno alla base della decisione assunta. La durata massima della frequenza in strutture diverse da quelle di sede non dovrebbe superare il tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi collegati alla scelta della struttura stessa.

E', altresì, possibile, trascorrere brevi periodi presso strutture sanitarie non inserite nella rete formativa della Scuola purché dietro apposita delibera del Consiglio della Scuola che specifichi i particolari obiettivi formativi personalizzati del medico in formazione e il numero massimo di CFU riconoscibili e che dia atto di aver ottenuto il nulla osta della struttura di sede che garantisce allo specializzando la copertura assicurativa. Tali soggiorni fuori dalla rete formativa non devono rivestire il carattere della ricorrenza e della periodicità.

E' inoltre possibile svolgere un periodo di formazione all'estero per un massimo di diciotto mesi nell'intero corso degli studi. La formazione potrà svolgersi previa formale accettazione dell'Amministrazione ospitante e su precisa indicazione del Consiglio della Scuola, che provvederà a produrre un documento formale sottoscritto anche dall'Università/Azienda estera ove saranno esplicitate le attività didattiche e formali oggetto della formazione, le strutture coinvolte e il Docente/tutor di riferimento per il medico in formazione specialistica e il numero massimo di crediti formativi che potranno essere riconosciuti. La copertura assicurativa per il periodo di frequenza all'estero è a carico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria e la garanzia vale in tutto il mondo con esclusione degli Stati Uniti e del Canada

Di tutti gli eventuali periodi formativi programmati presso strutture diverse da quella di sede e/o da quelle inserite nella rete formativa della Scuola, il Direttore ne darà comunicazione scritta al competente Ufficio dell'Amministrazione, con un congruo anticipo rispetto l'inizio della formazione fuori sede.

Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specializzazione corredato dal Supplemento al Diploma rilasciato dalle Università ai sensi dell'art.11, comma 8, del DM 270/2004, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando e che indica le Attività elettive che hanno caratterizzato lo specifico percorso individuale.

Art. 2 - Formazione e attività didattica formale

Il Consiglio della Scuola determina il piano degli studi nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.

Lo specializzando deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica formale che il Consiglio della Scuola ritenga necessaria per la sua completa e armonica formazione.

Al medico in Formazione Specialistica deve essere garantita la regolare frequenza alle attività di didattica formale.

Art. 3. Formazione e attività assistenziali

Le attività assistenziali, inserite nel piano degli studi annuale, che il medico in Formazione Specialistica è tenuto a svolgere sono qualificate in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale nei seguenti gradi:

ATTIVITÀ ASSISTENZIALE TUTORATA: con presenza del medico strutturato che esegue la prestazione e ne affida parte all'allievo;

ATTIVITÀ ASSISTENZIALE TUTELATA: la prestazione, su indicazione del medico strutturato, è eseguibile dal medico in formazione specialistica purché lo strutturato sia presente anche se non fisicamente accanto al medico in formazione specialistica e sia in grado di sorvegliarne e vigilarne l'operato. Lo svolgimento di attività ambulatoriali semplici, di diagnostica strumentale e di laboratorio, svolte dal medico in formazione specialistica nell'ambito della propria attività di collaborazione, avviene sotto il controllo di un medico strutturato. Il medico strutturato controfirma il referto di visita/prestazione strumentale specialistica sottoscritto dal medico in formazione specialistica che ha eseguito la prestazione.

ATTIVITÀ ASSISTENZIALE PROTETTA: Fermo restando che il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento a giudizio del medico in formazione specialistica, quest'ultimo svolge attività autonoma attenendosi comunque alle direttive impartite dal tutor, secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola.

Tali tipologie di attività sono comunque sempre da riferire alla specifica capacità del medico in formazione, desumibile dalle valutazioni del tutor anche a prescindere dall'anno di corso. La valutazione del Tutor, visionate e validate dal responsabile della struttura di tirocinio, sono oggetto di periodica supervisione del Direttore della Scuola cui compete la valutazione globale delle capacità raggiunte dal medico in formazione specialistica.

Tale "idoneità" del medico in formazione specialistica è temporanea e vincolata ad una verifica periodica, di norma annuale, e consente di affidare ad esso responsabilità assistenziali autonome.

Pertanto, per tutte le attività assistenziali, al medico in Formazione Specialistica, deve essere sempre garantito, come referente, un tutor medico specialista della disciplina oggetto della attività professionalizzante presente in sede, a doverosa tutela delle persone (utente e specializzando) e come momento essenziale per l'apprendimento.

La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità, secondo quanto definito nei precedenti commi, sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della Scuola, tenuto conto dello sviluppo della formazione e considerate le proposte definite d'intesa tra i medici in formazione specialistica, i tutor individuali e i responsabili delle Unità operative nelle quali si svolge la formazione.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, ai sensi del D.L.vo 368/1999, sono concordati dal Consiglio della Scuola con i Dirigenti responsabili delle strutture sanitarie presso le quali il medico in Formazione Specialistica svolge la formazione sulla base del proprio programma formativo.

Il monitoraggio interno delle attività formative svolte, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dall'art. 38, comma 2 del D.L.vo 368/1999, dal libretto-diario delle attività formative riportante dettagliatamente il numero e la tipologia degli atti e degli interventi svolti dallo specializzando, con un giudizio del tutor sulle capacità e le attitudini dimostrate.

Ciascun Consiglio di Scuola può individuare, per ogni anno di corso, uno o più coordinatori per le materie professionalizzanti affini per SSD, determinandone, altresì, compiti e responsabilità nell'ambito del Regolamento didattico della singola Scuola.

Art. 4 – Tutor

Per tutta la durata del corso di specializzazione i medici in formazione specialistica sono guidati nel loro percorso formativo da tutor designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Il tutor è quella figura, universitaria o appartenente al S.S.N., che il Consiglio della Scuola identifica quale supervisore del percorso formativo del medico in formazione specialistica sia per la progressiva assunzione dei compiti assistenziali che per le attività di ricerca.

I tutor vengono designati sulla base di requisiti di elevata specializzazione scientifica, adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa. Il numero dei medici in formazione specialistica che un tutor può contemporaneamente seguire non può essere superiore a 3.

Il tutor rappresenta l'elemento di raccordo tra il Direttore della Scuola e i Dirigenti responsabili delle Strutture, presso le quali il medico in formazione specialistica effettua il proprio addestramento professionalizzante.

Il tutor inoltre segue il medico in formazione specialistica nella preparazione della tesi di specializzazione.

I criteri e le modalità per l'attività di valutazione del tutor, funzionale ad attestare la capacità e qualità professionale dello specializzando, sono definiti dal Consiglio della Scuola e disciplinati nel Regolamento didattico di ciascuna Scuola di Specializzazione.

Anche gli strumenti per un'adeguata valutazione dei tutor sono definiti nel Regolamento didattico di ciascuna Scuola.

Art. 5 – Registrazione delle attività formative

I medici in formazione specialistica sono tenuti alla compilazione di un apposito libretto personale di formazione, dove devono riportare dettagliatamente il numero e la tipologia degli atti e degli interventi, che devono essere certificati dal tutor e dal docente titolare dell'insegnamento, in sintonia con il Responsabile della struttura presso cui il medico ha svolto la sua formazione.

Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso e prima dell'ammissione all'esame finale di profitto, verifica la compilazione del libretto e la congruità alle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico, proponendo al Consiglio l'ammissione del medico all'esame di passaggio annuale.

Nel caso in cui risultino incongruenze tali da incidere in maniera sostanziale sul percorso formativo tra le attività svolte e quelle programmate in sede di piano individuale di formazione, il Direttore della Scuola dovrà verificarne i motivi di concerto con il Tutor, proponendo al Consiglio l'ammissione, ovvero la non ammissione, del medico in formazione specialistica all'esame di profitto.

La deliberazione del Consiglio della Scuola dovrà essere comunque debitamente motivata e portata a conoscenza del medico in formazione specialistica e dei competenti uffici dell'amministrazione universitaria, per gli eventuali provvedimenti del caso.

TITOLO V – VALUTAZIONE

Art. 1 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo

Ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D.Lgs 368/99, ai fini delle periodiche verifiche di profitto, ogni Scuola deve mettere in atto un sistema di valutazione, in cui periodicamente e in maniera documentata, il medico in formazione venga valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti.

Il Regolamento Didattico di ciascuna Scuola di Specializzazione stabilisce in merito alle verifiche di profitto in itinere stabilite per ogni anno di corso.

È prevista una prova finale annuale, consistente in un esame di passaggio annuale. Per esservi ammesso lo specializzando deve:

1. risultare in regola con la frequenza alle attività didattiche formali e assistenziali;
2. aver personalmente eseguito il numero e la tipologia degli interventi pratici previsti nel Programma individuale di Formazione;
3. aver superato le verifiche di profitto in itinere eventualmente previste.

Il mancato superamento della prova finale annuale è causa di risoluzione anticipata del Contratto di Formazione Specialistica e comporta la decadenza dallo status di medico specializzando.

In caso di assenza ingiustificata alla prova finale annuale, il candidato decade dal diritto all'iscrizione alla Scuola con la conseguente risoluzione del Contratto di Formazione Specialistica.

La Commissione dell'esame di fine anno è formata da almeno tre membri tra i quali il Direttore della Scuola.

La Commissione esprime un giudizio globale sul livello di preparazione raggiunto dallo specializzando nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte. La valutazione è espressa in trentesimi.

La valutazione finale terrà conto delle verifiche di profitto in itinere e del giudizio espresso dai docenti in merito alle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti dallo specializzando.

L'esame di profitto teorico-pratico ai fini del passaggio ad anno successivo di corso dovrà tenersi non prima dei quindici giorni antecedenti la conclusione delle attività annuali dello specializzando. Lo specializzando è altresì tenuto a perfezionare l'iscrizione all'anno di corso successivo non oltre i primi dieci giorni dall'inizio del nuovo anno di corso.

Art. 2 - Esame di diploma

Lo specializzando, dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale prevista nella data programmata dal Consiglio di Scuola. Non sono previsti appelli straordinari.

La Commissione giudicatrice per l'esame di diploma, designata dal Consiglio della Scuola, è formata da sette componenti, docenti facenti parte del Consiglio della Scuola di cui almeno 5 universitari, e presieduta dal Direttore della Scuola o da un suo delegato.

La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione. Tutti i docenti titolari di insegnamento possono essere Relatori delle tesi di diploma di specializzazione.

Il giudizio finale, espresso in settantesimi, tiene conto dei risultati riportati nelle valutazioni periodiche, degli esami finali annuali, nonché dei giudizi dei docenti-tutori. La votazione minima per il conseguimento del diploma di specializzazione è pari a quarantadue settantesimi.

Art. 3 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento Professionalizzante

La Scuola deve prevedere forme di valutazione annuale delle attività formative da parte del medico in formazione, secondo modalità stabilite dal Consiglio della Scuola.

Sarà responsabilità dell'Osservatorio per la formazione specialistica definire criteri e modalità di valutazione periodica dell'attività delle Scuole.

TITOLO VI – ORDINAMENTI DIDATTICI

Art. 1 - Rinvio ai Regolamenti Didattici inseriti nella Banca dati RAD del Ministero

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 1 – Norme transitorie

Ai medici in formazione specialistica già iscritti alle Scuole di specializzazione prima dell'anno accademico 2008/2009 coincidente con l'entrata in vigore della normativa in materia di riassetto delle scuole di Area Sanitaria è assicurata la conclusione del corso di specializzazione e il rilascio del relativo titolo secondo gli ordinamenti e regolamenti didattici vigenti in precedenza.

Nel caso di Scuole federate/aggregate con quelle di altri Atenei, si applicano le disposizioni inserite nell'accordo di collaborazione interuniversitaria.

I Direttori delle Scuole del vecchio ordinamento restano in carica fino al completamento del ciclo didattico da parte degli specializzandi immatricolatisi nell'anno accademico 2007/08. In caso di cessazione dal ruolo o di dimissioni, la direzione, su delibera della Facoltà, è assunta dal decano del Consiglio di Scuola.

Art. 2 – Rinvio alle disposizioni vigenti in materia di iscrizione e frequenza di studenti non medici

Per quanto concerne la disciplina relativa all'ammissione e frequenza delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitari da parte di studenti non medici, si rinvia alla normativa nazionale vigente in materia e, in particolare, alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982.

Art. 3 – Disposizione finale

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.